

Guida in stato di alterazione: il test delle urine è sufficiente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sentenza 15
marzo - 16 giugno 2017, n. 30237
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.A., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1932/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/02/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Masellis Mariella, che ha concluso per inammissibilità.

Svolgimento del processo

1. S.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 187 C.d.S..

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poichè erroneamente la Corte d'appello di Milano afferma che la presenza di metaboliti della cocaina sia stata rilevata mediante esame ematico mentre risulta documentalmente che l'esame fu eseguito sulle urine. La presenza dei metaboliti della cocaina nelle urine dura per diversi giorni e permane anche quando questa sostanza non influenza più, in alcun modo, il comportamento del soggetto. Per questa ragione, il protocollo operativo per gli accertamenti ex art. 187 C.d.S. ha previsto che l'esame delle urine debba obbligatoriamente essere accompagnato o dall'esame del sangue o da quello della saliva, allo scopo di

stabilire l'attualità dell'assunzione e dunque la potenziale influenza sul comportamento del guidatore.

2.1. Non è vero neanche che l'imputato fosse un neo-patentato, in quanto egli ha conseguito la patente il 16/10/2000. E infatti egli è stato condannato nel 2005, in relazione a un fatto risalente al 2002, per guida in stato di ebbrezza e non per guida senza patente. Tant'è che è stata irrogata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente, per mesi tre.

2.2. Con memoria depositata il 24 febbraio 2017, il ricorrente, al quale è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, con decreto ex art. 169 disp. att. c.p.p., il 22 febbraio 2017, eccepisce poi mancanza dei termini a comparire, per violazione dell'art. 174 c.p.p., in quanto, essendo egli residente in (OMISSIS), il termine andava prolungato di un giorno.

Motivi della decisione

1. Occorre preliminarmente osservare che il reato, commesso il (OMISSIS), non è prescritto. A norma dell'art. 14 c.p., comma 2, infatti, ogniqualvolta la legge penale stabilisca un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine stesso. Ne deriva che il decorso del termine di prescrizione di un reato va computato a partire dal giorno successivo a quello in cui si è esaurita la condotta illecita e si è quindi consumato il reato, con termine alle ore 24 del giorno finale (Cass., Sez. 3, n. 23259 del 29-4-2015; Rv. 263650; conf. Cass., n. 312 del 1975; n. 8083 del 1982; n. 4698 del 1998, Rv. 211066). Nel nostro caso, dunque, il reato potrebbe essere dichiarato prescritto soltanto il 16 marzo 2017.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l'imputato è stato sottoposto ad esami ematologici, che non solo hanno accertato la positività del valore della cocaina ma hanno precisamente quantificato l'entità di tale valore, superiore ai limiti previsti (maggiore di 5000 ng/ml). Ma, anche ad ammettere che sia stato espletato soltanto l'esame delle urine, è priva di fondamento l'affermazione secondo la quale i protocolli prescrivono che quest'ultimo vada obbligatoriamente associato all'esame del sangue o a quello della saliva. Viceversa dalla circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, che disciplina la procedura di accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, si evince che la prova dell'assunzione di queste ultime è ricavabile dall'analisi di una matrice biologica in grado di evidenziare effetti attuali - e non pregressi - sul soggetto. Ed, in quest'ottica, la menzione dell'esame del sangue o di quello della saliva assume connotati di mera esemplificazione, non escludendo la circolare la rilevanza dell'analisi di ulteriori liquidi biologici e, segnatamente, delle urine. E, infatti, in questa prospettiva, si è condivisibilmente ritenuta, in giurisprudenza, sufficiente l'analisi delle urine, specificandosi che lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del controllo, senza che sia necessario espletare un'analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici (Cass., Sez. 4, n. 6995 del 9-12-2013, Rv. 254402). E, nel caso di specie, dall'apparato giustificativo della sentenza in esame si evince che gli operanti avevano constatato, al momento del controllo, un atteggiamento estraniato dalla realtà, un linguaggio sconnesso e pupille dilatate. D'altronde il ricorrente si limita a contestare genericamente la validità scientifica della metodologia utilizzata ma non adduce

di aver assunto sostanze stupefacenti nei giorni precedenti all'accertamento - e in quale data - nè prospetta alcun altro elemento, al fine di spiegare la positività dei risultati in un'ottica diversa da quella accusatoria.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Risulta allegato al ricorso il provvedimento di sospensione della patente di guida emanato, nei confronti dello S., dal Prefetto di Milano, in data 18-12-2002, da cui emerge che il ricorrente è titolare di patente di guida (n. (OMISSIS)- cat. B), rilasciata dalla Prefettura di Milano, il 16-10-2000. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo ha ravvisato l'aggravante di cui all'art. 187-bis C.d.S., poichè il ricorrente, al momento del fatto in esame, era titolare di patente di guida da circa 12 anni. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto, con eliminazione dell'aumento di pena per la predetta aggravante, così come quantificato in sede di merito: operazione che può essere effettuata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. 1), sostanzandosi in un calcolo meramente aritmetico, con esclusione di ogni discrezionalità.

4. In ordine ai contenuti della memoria depositata il 24 febbraio 2017 occorre osservare come non si applichi al giudizio di cassazione il disposto dell'art. 174 c.p.p., presupponendo quest'ultima norma un avviso all'imputato, da parte dell'Autorità procedente. Viceversa, è legittimo l'omesso avviso dell'udienza di discussione del ricorso in cassazione all'imputato, in quanto, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5, l'avviso, in tal caso, spetta non già all'imputato ma al suo difensore, abilitato al patrocinio in sede di legittimità.

Soltanto qualora il ricorrente sia privo di difensore o quello di fiducia non sia abilitato al detto patrocinio è dovuto l'avviso alla parte personalmente nonchè al difensore d'ufficio, appositamente nominato (Cass., Sez. 5, n. 29763 del 28-5-2010, Rv. 248263; conf. Cass., n. 1467 del 1993; Cass., n. 1794 del 1996, Rv. 204642).

D'altronde, il prolungamento dei termini, previsto dall'art. 174 c.p.p., non trova applicazione quanto all'avviso al difensore, il quale non rientra nel novero delle persone, diverse dall'imputato, nei confronti delle quali l'autorità procedente emette ordine o invito, in quanto al difensore spettano solo gli avvisi previsti dalla legge in relazione ad atti emessi nei confronti di parti private (Cass., Sez. 4 n. 2202 del 23-6-1999, Rv. 214585).

5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 186 bis C.d.S., con eliminazione del relativo aumento di pena. La pena va dunque rideterminata in mesi quattro di arresto ed Euro 1466 di ammenda. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 186 bis C.d.S. ed elimina il relativo aumento di pena. Ridetermina la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 1466 di ammenda.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017.